



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Territori della Cultura

Rivista on line Numero 42 Anno 2020

Iscrizione al Tribunale della Stampa di Roma n. 344 del 05/08/2010

15th Edition

RAVELLO International Forum
LAB 2020

NUMERO SPECIALE

Atti XV edizione Ravello Lab
**L'ITALIA E L'EUROPA ALLA
PROVA DELL'EMERGENZA:**
*Un nuovo paradigma
per la cultura*

Ravello 15/17 ottobre 2020



Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Comitato di Redazione

Alfonso Andria	
L'Italia e l'Europa alla prova dell'emergenza: un nuovo paradigma per la cultura	8
Pietro Graziani	
Scenari futuri post COVID 19	10

Contributi

Andrea Cancellato	
Il <i>management</i> culturale italiano volano e garanzia per la ripresa della vita culturale	14
Francesco Caruso	
Il Futuro dell'Europa. Le occasioni da cogliere. Un ruolo per il Centro di Ravello	16
Pier Virgilio Dastoli	
La Cultura al centro del dibattito sul futuro dell'Europa	20
Patrizia Nardi	
Patrimoni UNESCO. Buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale al tempo del Covid	24
Paolo Russo	
Dietro la "Rete" una grande comunità che è attrice e spettatrice	40
Erminia Sciacchitano	
Il contributo di Ravello Lab alla Conferenza sul futuro dell'Europa	42
Vincenzo Trione	
Il museo: tra online e offline	44
Leandro Ventura	
Il risarcimento di un'assenza	50
Alessandra Vittorini	
Le competenze per il patrimonio culturale: gestire la complessità	54

Panel 1: La sostenibilità delle imprese culturali post Covid

Adalgiso Amendola	
Dal <i>management</i> del patrimonio culturale alla <i>governance</i> dello sviluppo "culture led"	64
Claudio Bocci	
Luoghi della cultura e sviluppo territoriale	72
Paola Raffaella David	
Gestione dei 'luoghi della cultura' e sostegno alle imprese culturali	80
Federica Epifani, Gerald Wagenhofer	
Saper innovare nel settore culturale: il progetto INCREAS	86
Paolo Giulierini, Daniela Savy	
Il Quartiere della Cultura Mediterranea a Napoli. La sostenibilità delle imprese culturali post Covid	92
Samanta Isaia	
La sostenibilità economica e sociale dei musei post-Covid	98
Salvatore Claudio La Rocca	
Quale cultura, quale sviluppo?	102
Francesco Mannino	
Imprese culturali e crisi, chi deve fare cosa	110
Mita Marra	
Resilienza, digitalizzazione e scalabilità. Brevi note sulla valutazione dell'offerta culturale in tempi di crisi	114

Sommario



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Marcello Minuti	
Sfide post COVID e patrimonio diffuso: ingredienti per l'innovazione gestionale	120
Stefania Monteverde	
Un faro per una navigazione sicura: la sostenibilità culturale delle comunità locali	124
Giovanni Pescatori	
Il risparmio energetico come sostegno alla filiera delle imprese culturali	132
Fabio Pollice	
Dalla visione all'azione. La Cultura per il rilancio del Paese	138
Sergio Valentini	
Nuovi Equilibri, Nuove Sfide	148

Panel 2: Progettazione, gestione e sostenibilità nell'era digitale

Maria Grazia Bellisario	
Cultura e nuove tecnologie per l'inclusione	162
Salvatore Aurelio Bruno	
Programmazione e motivi di eleggibilità a finanziamento di un "flagship project" per un "nuovo lascito di beni culturali digitalizzati"	168
Annalisa Cicerchia	
Una rilevazione online sui pubblici dei musei durante il lockdown	176
Sandro Debono	
Quali futuri per il museo post-Covid19?	180
Giuseppe Di Vietri	
Fotografare cultura. Una diversa prospettiva per le politiche e le pratiche pubbliche	184
Valeria Fascione	
Tecnologia, apertura internazionale e <i>open innovation</i> come soluzioni permanenti per la valorizzazione e la tutela del patrimonio culturale	192
Alberto Garlandini	
La ripartenza dei musei: innovazione, ricerca, ruolo sociale	196
Antonello Grimaldi	
Ripartiamo da... RavelloLab 2020!	202
Anna Maria Marras	
Trasformazione digitale e inclusione per i musei e il patrimonio	206
Mirco Modolo	
Reinventare il patrimonio: il libero riuso dell'immagine digitale del bene culturale pubblico come leva di sviluppo nel post Covid1	210
Francesco Moneta	
L'Innovazione Digitale nelle Arti e nella Cultura e il rapporto con le Imprese	218
Erminia Sciacchitano	
La rigenerazione a base culturale. Il ruolo delle comunità digitali	220
Maurizio Vanni	
Ravello Lab. Il digitale indica le nuove strade della museologia?	224
Fabio Viola	
Da attrattori ad attivatori culturali	230
Appendice	
Gli altri partecipanti ai tavoli	237

Comitato di Redazione



Centro Universitario Europeo
per i Beni Culturali
Ravello

Presidente: Alfonso Andria

comunicazione@alfonsoandria.org

Direttore responsabile: Pietro Graziani

pietro.graziani@hotmail.it

Direttore editoriale: Roberto Vicerè

redazione@qaeditoria.it

Responsabile delle relazioni esterne:

Salvatore Claudio La Rocca

sclarocca@alice.it

Comitato di redazione

Claude Albore Livadie Responsabile settore
"Conoscenza del patrimonio culturale"

alborelivadie@libero.it

Jean-Paul Morel Archeologia, storia, cultura

moreljp77@gmail.com

Max Schvoerer Scienze e materiali del
patrimonio culturale

schvoerer@orange.fr

Beni librari,

documentali, audiovisivi

Francesco Caruso Responsabile settore

francescocaruso@hotmail.it

"Cultura come fattore di sviluppo"

Piero Pierotti Territorio storico,

pieropierotti.pisa@gmail.com

ambiente, paesaggio

Ferruccio Ferrigni Rischi e patrimonio culturale

ferrigni@unina.it

Dieter Richter Responsabile settore

dieterrichter@uni-bremen.de

"Metodi e strumenti del patrimonio culturale"

Informatica e beni culturali

Matilde Romito Studio, tutela e fruizione

matilderomito@gmail.com

del patrimonio culturale

Adalgiso Amendola Osservatorio europeo

adamendola@unisa.it

sul turismo culturale

Segreteria di redazione

Eugenia Apicella Segretario Generale

univeur@univeur.org

Monica Valiante

Velia Di Riso

Progetto grafico e impaginazione

PHOM Comunicazione srls

Per consultare i numeri
precedenti e i titoli delle
pubblicazioni del CUEBC:
www.univeur.org - sezione
pubblicazioni

Per commentare
gli articoli:
univeur@univeur.org

Info

Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali

Villa Rufolo - 84010 Ravello (SA)

Tel. +39 089 857669 - 089 858195 - Fax +39 089 857711

univeur@univeur.org - www.univeur.org

Main Sponsors:



ISSN 2280-9376

Fotografare cultura. Una diversa prospettiva per le politiche e le pratiche pubbliche

Giuseppe Di Vietri

Sentir menzionare da Alessandro Bollo, seduto di fianco a Pierpaolo Forte, l'espressione "beni comuni" ha in me generato un lampo, una immagine improvvisa di un appuntamento al MADRE di qualche anno fa a cui partecipò il compianto Stefano Rodotà, faro dei beni comuni nel nostro Paese, il quale ebbe ad esprimersi dicendo che *"i beni culturali non hanno una voce propria ma hanno quella di chi parla per loro"*. Una citazione concettualmente, ideologicamente e metodologicamente – in uno: politicamente – collegata in maniera pregnante al messaggio e ai dettami della *Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore dell'eredità culturale per la società* da poco ratificata, nonché a quello della *Convenzione Europea del Paesaggio* di cui ricorre il ventesimo dalla sottoscrizione. Parlare per i beni culturali significa averli posti come un centro – più o meno rilevante – dei propri interessi, con cui ci relazioniamo – più o meno quotidianamente, più o meno intensamente – per realizzare le nostre precipue finalità. In questo senso i beni culturali sono delle "risorse", intese come componente di un sistema funzionale alla realizzazione delle proprie finalità, delle proprie aspirazioni, come singoli, come gruppi, come comunità, come Stato, come Repubblica. Un quadro complesso e trans-scalare di relazioni, interessi e finalità – più o meno giuridicamente riconosciute e disciplinate – che convergono nel bene culturale (talvolta anche in maniera confliggente) in cui si inserisce il *"parlare per i beni culturali"*, ossia l'averli posti come centro dei propri interessi per generare valore, utilità, "benefici", per utilizzare l'espressione della Convenzione di Faro. Una Convenzione questa che ha realizzato una espansione, politica e giuridica, di quelle *"aspirazioni delle popolazioni"* di cui alla definizione di *Obiettivo di qualità paesaggistica* (art. 1) della Convenzione Europea del Paesaggio. In un certo qual modo il discorso sul paesaggio credo possa costituire una prospettiva interessante sul tema di questo panel su *Progettazione, gestione e sostenibilità nell'era digitale* proprio per l'incidenza che ha il progresso tecnologico nei processi percettivi alla base del paesaggio e della sua complessità. Basti pensare, ad esempio, alla dirompente portata iconografica e iconologica della foto della Terra vista dalla Luna scattata il 18 maggio 1969 e dei nuovi quadri epistemologici derivati, come il concetto di biosfera, evidenziato da Michael



*Una vista della Terra da 36.000 miglia nautiche di distanza come fotografata dalla sonda Apollo 10 durante il suo viaggio trans-lunare verso la luna.
Image Credit: NASA.*

Jakob. Sul punto lo stesso Pierpaolo Forte ha prima menzionato, *obiter dictum*, l'importanza di dover affrontare il ruolo delle nuove tecnologie nella percezione del paesaggio ed è proprio su ciò che mi vorrei soffermare, vale a dire sulla posizione giuridica e sul ruolo, nell'ambito delle politiche pubbliche, che la mediazione della tecnica ha nei processi percettivi, vale a dire di soggettivizzazione da parte di un individuo di elementi del mondo esterno e, per quello che ci riguarda, dei beni culturali.

Nel suo intervento, Mirco Modolo, in tema di riuso di immagini di beni culturali, ha menzionato il ruolo del *Decreto Art Bonus e Turismo* (D.L. n. 83 del 2014) il quale, intervenendo in riforma del *Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio*, attraverso la modifica dell'art. 108 comma 3 e l'introduzione del successivo comma 3 bis, ha esteso anche ai privati la possibilità di "richiedere" immagini di beni culturali. Un intervento che ha fatto da apripista a quella che ritengo la vera innovazione, quella della Legge 124 del 2017, in cui si è novellato proprio il comma 3 dell'art. 108 aggiungendo, alla facoltà del privato di richiedere, anche quella di "eseguire" direttamente delle riproduzioni di beni culturali dei musei in pubblico dominio per finalità di valorizzazione purché attuate senza fini di lucro. Ulteriori innovazioni dovrebbero avvenire con il recepimento della *Direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale*, da cui dovrebbe conseguire la liberalizzazione dell'uso di tali immagini, oggi limitato dal medesimo art. 108 nel quale, per l'appunto, si sottopongono le immagini a un regime concessorio, dietro corrispettivo, indipendentemente dal fatto che siano tutelate o meno dal diritto d'autore. Ora, al di là di una eventuale gratuità, premesso che tale corrispettivo non è esercizio di diritti d'autore ma di potestà dominicali, l'interrogativo che rivolgo a me stesso, da un punto di vista giuridico, è il seguente: quanto è ampia la



facoltà dello Stato di esercizio del diritto di proprietà sui beni culturali a sé appartenenti? Per trovare una risposta bisogna considerare la ragione della speciale dimensione che i beni culturali rivestono nel nostro ordinamento, da cui conseguono sì una serie di funzioni e prerogative in capo allo Stato e, ablativamente, una serie di limitazione al diritto di proprietà dei singoli privati, ma da cui conseguono limitazioni anche in capo allo stesso Stato quale proprietario di beni culturali; anzi, a ben vedere, la speciale posizione che lo Stato ricopre, oltre alle finalità di tutela, risiede proprio nel limitare sui beni culturali (ponendoli di propria appartenenza) l'esercizio del diritto di proprietà che, nella sua dimensione piena, si estrinseca come *ius excludendi alios*. La ragione di ciò, di questa speciale dimensione dei beni culturali nel nostro ordinamento, meriterebbe una più ampia riflessione sulla titolarità dell'interesse sotteso ai beni culturali – indipendentemente dalla loro appartenenza – e sulla stessa definizione giuridica dei beni culturali. Queste infatti, per svariati motivi e in diversi livelli, al di là delle elaborazioni teoriche ed interpretative, si trovano ancora impiegate in una dimensione statica e asimmetricamente bilanciata in sfavore del cittadino, con impostazioni epigoni del nostro Codice Civile del 1942, mai modificato nonostante l'entrata in vigore della Carta Costituzionale con cui si è invertito il paradigma dell'ordinamento fascista che assumeva lo Stato al centro, trovando ora invece fuoco nella persona umana e nel cittadino, così come rafforzato poi proprio dalla Convenzione Europea del Paesaggio e dalla Convenzione di Faro. A ben vedere, proprio la materia culturale con le sue specificità può dare un interessante contributo nel percorso evolutivo dell'ordinamento ponendosi a supporto nella realizzazione di quelle innovazioni della proposta della Commissione Rodotà per la modifica delle norme del Codice Civile in materia di beni pubblici in cui, superando proprio la dimensione meramente proprietaria, si definiscono i beni come pubblici in base alla loro destinazione: destinazione che può essere assicurata a prescindere dall'appartenenza in capo ad un ente pubblico. Di ritorno, proprio la proposta elaborata dalla Commissione Rodotà – che riformerebbe l'art. 810 c.c. con la previsione, quale oggetto di diritti, anche delle cose immateriali – fornirebbe un nucleo positivo su cui sviluppare un *frame* normativo idoneo a disciplinare questo quadro complesso e trans-scalare di relazioni, interessi e finalità che convergono nel bene culturale e che lo pongono come moltiplicatore di



valore. E ciò anche in considerazione del mutato scenario tecnologico e dell'incidenza che tale progresso riveste nelle prassi umane di ogni giorno. Ma il ragionamento che vorrei porre oggi non vuole incentrarsi sull'esistenza di interessi costituzionalmente rilevanti capaci di limitare lo Stato nell'esercizio delle sue facoltà proprietarie sui beni culturali e incidenti positivamente sulla legittimità di una liberalizzazione dell'uso delle immagini di beni culturali appartenenti allo Stato e in pubblico dominio; il punto su cui vorrei soffermarmi non attiene al contemperamento di legittimi interessi del privato con altrettanto legittimi interessi pubblici, bensì riflettere sul se e in che modo l'esercizio di tali interessi privati sia anche direttamente espressione di interessi, prerogative e finalità dello Stato. Guardandomi da tendenze panculturaliste, vorrei porre la questione con una domanda semplificatrice che, pur non essendo prettamente corretta da un punto di vista terminologico, aiuta ad inquadrare il punto della questione: una fotografia scattata da un *quisque de populo* all'interno di un museo è un bene culturale? Per utilizzare il linguaggio del codice: "l'uso strumentale e precario e la riproduzione" (art. 107 D.Lgs. 42/2004) oltre ad essere esercizio di prerogative costituzionalmente rilevanti riconosciute in capo ai singoli, sono altresì attività la cui realizzazione è di diretto interesse dello Stato e delle politiche pubbliche?

Nel corso della giornata, per altri versi, si è parlato di dimensione autoriale. Da questo punto di vista c'è da osservare come la Legge sul Diritto d'Autore individui tre tipi di fotografie,

due in positivo e una in negativo: le *opere fotografiche*, considerate quali opere di ingegno e creatività e dotate di un *quid pluris* rispetto alle fotografie cd. *semplici*, tra le cui ultime rientrano espressamente (art.88 L. 633/1941) le riproduzioni di opere d'arte figurative; infine, come terza tipologia, l'art. 88 esclude dal novero delle fotografie le riproduzioni – ancorché fotografiche – di documenti, manoscritti e via discorrendo. Il Diritto d'Autore individua quindi una soglia oltre la quale l'autorialità (o meglio, il bene fotografico) diventa rilevante ai fini dell'applicazione della propria disciplina, operando una valutazione dell'immagine tale da poterla riconoscere come opera fotografica. Ai nostri fini dovremmo però osservare come la qualità estetica non è affatto ostativa ed anzi risulta ininfluenza: innanzitutto perché la componente estetica, così come il pregio, non è necessaria per la configurazione di un interesse culturale *latu sensu*; in secondo luogo perché, il superamento della soglia qualitativa di cui alla Legge 633 del 1941, riguarda la configurazione di un requisito per l'applicazione della disciplina del Diritto d'Autore e non costituisce una linea di discriminazione operante in via generale in tutto l'ordinamento per l'individuazione di ciò che è atto di ingegno e di creatività e di ciò che non lo è. Anche perché, potremmo mai affermare che un prodotto figurativo frutto di un atto percettivo (e quindi intrinsecamente estetico) come una fotografia non sia un atto creativo? Da questo punto di vista possono entrare allora in gioco, come dicevo all'inizio, il discorso sul paesaggio nonché la sua componente percettiva, assunta dalla CEP nella stessa definizione di paesaggio. Tale componente percettiva è epigone dalla disciplina ecologica in cui si marca la soggettivizzazione del contesto attraverso il calibro di un organismo di riferimento, delle sue proprietà, delle funzioni che attiva, dei meccanismi di *feedback* correlati, in generale delle sue relazioni col contesto di cui fa parte; quando questo organismo è l'uomo, tale soggettivizzazione avviene attraverso le proprietà e gli strumenti precipui dell'essere umano il quale, rispetto agli altri organismi animali e biotici in genere, si evidenzia nel suo ambiente per ciò che dà forma a se stesso ed al suo agire e quindi al suo mondo: vale a dire la cultura. Pertanto, evitando potenziali equivoci panculturalisti e/o panautorali, dovremmo spostare l'attenzione dall'oggetto al processo, dal contenuto riprodotto fotograficamente all'attività del fotografare, dal "richiedere" immagini allo "eseguire" fotografie, da un'esperienza meramente visiva ad una sinestetica. In buona sostanza si tratterebbe

di focalizzare la nostra attenzione dall'oggetto fotografato alla qualità della relazione percettiva che s'instaura attraverso il fotografare; quindi, per attingere alla lezione di McLuhan, ricollocare la fotografia stessa da *medium caldo*, quale elemento già definito che non richiede particolare coinvolgimento del fruitore, a *medium freddo*, in cui la partecipazione dell'utente è fondamentale per aumentare e definire la portata informativa. Ritornando per un momento alle categorie del Diritto d'Autore ma andando in ogni caso oltre, mi chiedo: al di là dell'uso che si potrà fare o non fare della fotografia scattata, l'atto di fotografare, quale creazione di un punto di vista, di una prospettiva, potrebbe mai non essere considerato un atto di ingegno, un atto creativo? Non è forse uno di quei processi di identificazione espressamente incoraggiati dalla Convenzione di Faro e dalla Convenzione Europea del Paesaggio?

Quello che è mio interesse oggi evidenziare è la necessità (e l'opportunità) di considerare il fotografare i beni culturali da parte dei singoli cittadini non solo all'interno del dibattito sulla liberalizzazione o meno dell'uso delle immagini in pubblico dominio, ma in una più ampia riflessione – teorica, giuridica, politica e pratica – sulla promozione della cultura e sui benefici che si possono trarre da un fenomeno così diffuso e capillarmente radicato nelle prassi umane. Quindi, definire anche il ruolo dei musei che, rispetto a tale fenomeno, si pongono individuandolo quasi prettamente come espediente di *brand awareness* allorquando è più pregnamente uno strumento di *capacity building*, così come definita nel 2006 dallo United Nations Development Programme quale "*process of developing and strengthening the skills, instincts, abilities, processes and resources that organizations and communities need to survive, adapt, and thrive in a fast-changing world*": uno strumento d'infrastrutturazione personale e sociale già, a ben vedere, emergente nella più autentica e profonda dimensione costituzionale della cultura, non limitata al pregio delle cose e nemmeno alle cose in sé, ma considerata nel suo essere valore abilitante, quindi nel suo porsi strumentalmente per lo sviluppo della persona umana. Un fattore quindi di primaria importanza per determinare un aumento, in quantità e qualità, del contributo che ciascuno di noi dà al progresso materiale o spirituale della società partecipando alla vita economica, politica e sociale del Paese. Di più, in tale direzione e sempre con riferimento al fotografare, mi preme evidenziare anche la funzione che potrebbero assumere i

Una cartolina postale degli anni '70 con panorama ripreso dall'acropoli dell'antica città di Elea e con lo sguardo rivolto verso il mare e verso i fenomeni di urbanizzazione degli anni '60 e '70 la cui costante invasività ha portato all'elaborazione della cd. Legge Daniele con cui si è istituita un'area tampone attorno il sito archeologico e la contestuale inibizione di ulteriori interventi edilizi.



musei secondo quanto disposto dalle *Raccomandazioni Unesco sul paesaggio storico urbano* (2011) in cui, trattando di *capacity building* (art. 25) si focalizza sul coinvolgimento degli attori per incoraggiare la comprensione dell'approccio al paesaggio storico urbano e, successivamente, si invita (art. 27) ad incoraggiare l'uso di tecnologia informatica e della comunicazione per documentare, capire e presentare la complessa stratificazione delle aree urbane e dei loro componenti costitutivi. Le fotografie costituiscono non solo dei beni da considerare in ottica di riuso e relativo regime concessorio ma, più funzionalmente, quali attività orientate alla percezione, alla comprensione e all'interpretazione del contesto, di sé, e dei vari punti di vista sul mondo. Fotografare cultura è anche un modo per maturare consapevolezza sulle proprie attività percettive e cognitive di ciò che avviene nel mondo e su come si siano evolute quelle "aspirazioni" di cui alla CEP, anche prima della stessa CEP e prima ancora di qualsiasi consapevole discorso sul paesaggio.

Si tratterebbe, in ultima sintesi, di ampliare lo spettro del dibattito dalla dimensione economica, giuridica e politica di un'eventuale liberalizzazione del riuso di immagini di cose di interesse culturale appartenenti allo Stato, a quella riguardante la riproduzione di beni a chiunque appartenenti che, pur non rientrando nelle tassonomie dell'art. 10 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, incarnano o possono incarnare la medesima destinazione pubblica, le medesime finalità e i medesimi interessi sottesi ai beni culturali in senso stretto. Concentrarci quindi non sul contenuto (della riproduzione fotografica) che si assume rilevante per il MiBACT e per le



Lo "scorcio panoramico" della cartolina illustrata è una icastica sintesi iconografica della storia del paese e del Paese, delle sensibilità sottese ai processi di urbanizzazione e di ciò che le comunità ritenevano di mostrare come parte migliore e caratteristica di sé.



*Pierpaolo Forte e
 Giuseppe Di Vietri.*

politiche pubbliche in quanto oggetto di interesse culturale, bensì sulla qualità della relazione percettiva che si instaura attraverso un prodotto estetico frutto di un processo creativo, l'azione fotografica, che, a ben vedere, può avere come contenuto lì riprodotto anche un bene che non riveste affatto interesse culturale senza per tale motivo perdere essa stessa rilevanza culturale.

Pertanto, tutto ciò premesso, ringraziandovi per l'attenzione, concludo con fare interrogativo: quali considerazioni e collocazioni questo fotografare il patrimonio culturale da parte dei cittadini possono assumere all'interno delle politiche pubbliche? Quale può essere il ruolo degli istituti e dei luoghi della cultura nell'educare e guidare alla formazione di punti di vista sul mondo attraverso tali pratiche così tanto capillarmente radicate nella nostra quotidianità? Quali sono gli interventi di adeguamento normativo all'uopo necessari?

Giuseppe Di Vietri

Avvocato, specializzato in diritto e reati contro il patrimonio culturale, è redattore per The Journal of Cultural Heritage Crime, Direttore del Centro Studi Pietro Ebner, ente dedicato alla tutela e alla valorizzazione della collezione archivistica della famiglia Ebner, Presidente di Genius Loci Cilento, associazione che opera nell'ambito dello sviluppo locale a base culturale nell'Area del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, dal 1998 sito UNESCO assieme alle emergenze di Paestum, Velia e la Certosa di Padula.